



COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 62 del 28.11.2016

**DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO: NON ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario. ARCH.
POLITANO' Michele C.F.: "001310" .**

L'anno duemilasedici addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **10,00** nella Sede comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Premesso

che il Comune di Anoaia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;

che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr., in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di Anoaia;

che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;

che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";

che con la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto "Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. n.267/2000", il citato organo di Governo del Comune di Anoaia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;

che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Viste

l'istanza di ammissione alla massa passiva di questo dissesto del 20/11/2013, acquisita al protocollo con n.4765 del 21/11/2013, con la quale l'Arch. Michele POLITANO' C.F.: "OUIZM" ha chiesto l'ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune di Anoaia per "rimborso spese legali" sostenute in due procedimenti giudiziari a carico del medesimo nell'allora qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Anoaia e conclusisi con sent. n.354/10 R.G. Sent. del 28/10/2010 Tribunale di Palmi- Sezione del Giudice dell'Udienza Preliminare- e decreto di archiviazione del 9/09/2010 Tribunale di Palmi - Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari-, per complessivi euro 7.950,10 di cui euro 6.278,17 come da fattura n.12 del 6/10/2010 ed euro 1.671,93 quantificate in preliminare di parcella rese dal proprio Legale;

la nota n.1228 del 18/03/2014 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha trasmesso copie dei suddetti provvedimenti giudiziari e segnalato il debito fuori bilancio per rimborso spese legali sorto in virtù dell'art.67 del D.P.R. n.268/87 e dell'art.28 del C.C.N.L. del 14/09/2000;

la nota n.925/33 C.S.L. del 6/03/2015 con la quale questo O.S.L. ha richiesto all'istante ed al Responsabile dell'Area Amministrativa l'integrazione dell'istruttoria;

la nota del 16/11/2015, acquisita al protocollo con n.4774 del 17/11/2015, con la quale l'Arch. Michele POLITANO' ha prodotto copia della comunicazione all'Ente datata 6/02/2010 di nomina del proprio Legale di fiducia nell'ambito del procedimento giudiziario promosso innanzi al Tribunale di Palmi-Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari-, che è stata acquisita al protocollo dell'Ente con n.5057 dell'8/02/2010;

la nota n.487/33 C.S.L. del 2/02/2016 con la quale questo Ufficio ha richiesto al citato istante ed al Responsabile dell'Area Amministrativa la produzione atti e documenti probatori della pretesa creditoria e dei requisiti previsti dall'art.28 del C.C.N.L. del 14/09/2000;

la nota n.1108 del 10/03/2016 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha comunicato il gradimento dell'Ente del Legale di fiducia del citato dipendente non corredata di ulteriori atti e/o documenti;

Rilevato

che dall'istruttoria esperita dall'Area Amministrativa e dalla documentazione trasmessa dall'istante a questo Ufficio non risultano provvedimenti idonei adottati dagli Organi dell'Ente che, in virtù dell'art.28 del C.C.N.L. del 14/09/2000, hanno riconosciuto e determinato in capo al dipendente il diritto al rimborso delle spese legali afferenti i citati procedimenti giudiziari;

che, trattandosi di credito avente natura indennitaria e non risarcitoria, come chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Deliberazioni n.184/2012/PAR e n.334/2013/PAR) i suddetti atti sono indispensabili per qualificare la pretesa creditoria vantata quale credito certo, liquido ed esigibile;

che, pertanto, non risulta agli atti un'obbligazione validamente assunta dall'Ente e la pretesa creditoria non ha i requisiti di legge per l'ammissione alla massa passiva del dissesto;

Atteso

che questo O.S.L. ha inviato al suddetto istante con prot. n.3373/33 C.S.L. del 19/07/2016 la comunicazione a titolo di preavviso di diniego all'ammissione alla massa passiva, ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i;

che con nota del 27/07/2016 l'Arch. Michele POLITANO' ha insistito nella richiesta di ammissione alla massa passiva del dissesto, acquisita al protocollo n.3619 dell'1/08/2016;

che con nota n.4170/33 C.S.L. del 12/09/2016 questo O.S.L. ha confermato, in assenza di ulteriori integrazioni documentali, il diniego all'inserimento nella massa passiva di questo dissesto;

Ritenuto

pertanto, che l'importo di complessivi euro 7.950,10 per rimborso spese legali richiesto dall'Arch. Michele POLITANO' non può essere ammesso alla massa passiva ai sensi dell'art.254 del Decr. Lgs. n.267/2000;

Dato atto

che, ad esclusione del presente originale, nelle ulteriori copie della medesima si provvederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli con la dizione "omissis";

Richiamati

l'art. 254 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267;

il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

il D.P.R. 24.8.1993, n.378;

il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

delibera

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di **non ammettere** alla massa passiva l'importo di complessivi euro 7.950,10;
3. di **comunicare** la presente deliberazione all'istante al recapito indicato;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;
8. di disporre la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell'art.124 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con i limiti imposti dalla richiamata normativa in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
(Giuseppa Scappatura)

